



- Vista la nota prot. n. 0035016 del 12/09/2017, con cui il dipendente cod. ind. N. 1936, nato a Lentini (SR) in data 30/11/1957 ed in servizio di ruolo presso quest'Azienda con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 01/04/2018, per aver maturato i requisiti pensionistici, chiedendo contestualmente l'attribuzione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio;
- Visto il C.C.N.L. del comparto Sanità approvato con P.P.C.M. del 04/08/1995, che all'art. 37 (lett. b) prevede, tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, il recesso del dipendente;
- Accertato che, nella specie, sono stati rispettati i termini di preavviso (mesi 2) prescritti dall'art. 39, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L.;
- Vista, altresì, l'istanza allegata alla predetta nota, con la quale il dipendente di che trattasi ha chiesto, ai sensi dell'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000, in relazione alla comunicazione di recesso sopra citata, il riconoscimento del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato per invalidità superiore al 74%;
- Visto l'art. 80 comma 3 della L. 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), secondo cui, a decorrere dall'anno 2002, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del D.P.R. 30/12/1981 n. 834 e succ. modif., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
- Viste le indicazioni fornite sull'argomento dall'IN.P.D.A.P. con Informativa n. 75 del 27/12/2001, con Circolare n. 36 dell'08/07/2003, con nota operativa n. 36 dell'08/06/2006, in cui si precisa che destinatari della surriportata disposizione normativa sono i lavoratori appartenenti alle categorie ivi contemplate in servizio all'01/01/2002 che presentino istanza per il riconoscimento del beneficio in questione relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 02/01/2002 e che detto beneficio va calcolato sul servizio effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza finalizzata alla visita presso la Commissione sanitaria competente;
- Vista la documentazione prodotta dal dipendente in oggetto a corredo della richiesta di riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla sopra richiamata normativa, e precisamente copia del verbale di visita medico - collegiale con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della suddetta copia all'originale;
- Ritenuto, per quanto sopra, di poter accogliere l'istanza del dipendente cod. ind. N. 1936, riconoscendo in favore dello stesso l'anzianità figurativa prevista dall'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000, da calcolarsi, come da prospetto allegato al presente atto, in relazione alla documentazione prodotta;



- Accertato, come risultante dal citato prospetto, che il dipendente in questione, nato il 30/11/1957, alla data del 31/03/2018 avrà compiuto il 60° anno di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva di anni 41 e mesi 11, per essere stato assunto presso quest'Azienda in data 26/07/1979, per aver ottenuto un riscatto pari ad anni 2, per il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 comma 3 della L. 23/12/2000 n. 388 pari a complessivi anni 1, mesi 2 e gg. 25;
- Visto il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22/12/2011 n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 24/02/2012 n. 14, di conversione con modifiche del D.L. 29/12/2011 n. 216, ed, in particolare, l'art. 24 commi 10, 11 e 12, che stabilisce i requisiti di accesso alla pensione anticipata (già pensione di anzianità) a decorrere dall'01/01/2012, nonché i Decreti Ministeriali del 06/12/2011, del 16/12/2014 e del 05/12/2017 recanti, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modifiche dalla L. 30/07/2010 n. 122, l'adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
- Viste le Circolari INPS n. 35 e 37 del 14/03/2012 e n. 63 del 20/03/2015, concernenti la normativa in materia di trattamenti pensionistici sopra richiamata;
- Preso atto che il dipendente cod. ind. N. 1936, alla data delle dimissioni (01/04/2018), risulta essere in possesso del requisito di anzianità contributiva previsto dalla normativa sopra citata per l'accesso alla pensione anticipata, relativamente all'anno 2018 (anni 41 e mesi 10), e, pertanto, ha diritto al trattamento pensionistico con la decorrenza richiesta (01/04/2018);
- Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere la richiesta del dipendente in questione, dichiarando risolto per recesso, a decorrere dall'01/04/2018, il rapporto di lavoro dello stesso, con attribuzione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio;

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Virzi G. Maria Pia;

## **DISPONE**

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dipendente cod. ind. N. 1936, nato a Lentini (SR) il 30/11/1957, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), in servizio di ruolo e, per gli effetti, dichiarare risolto per recesso, a decorrere dall'01/04/2018, il rapporto di lavoro del suddetto dipendente, con attribuzione del trattamento pensionistico spettante ai sensi della sopra richiamata normativa e dell'indennità di fine servizio;
- accogliere l'istanza del dipendente in questione, riconoscendo in favore dello stesso l'anzianità figurativa prevista dall'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000, da calcolarsi come da prospetto allegato al presente atto, in relazione alla documentazione prodotta;

- definire, a cura dell'Ufficio Trattamento Economico, gli adempimenti finalizzati alla corresponsione, da parte degli Istituti a ciò preposti, del trattamento di quiescenza e di fine rapporto;
- notificare il presente atto al dipendente in questione, dandone, altresì, comunicazione alla struttura di appartenenza dello stesso.

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore del Settore Risorse Umane

(Dott.ssa Caterina Ferrante)

